

***Schema di convenzione per la adesione delle
Amministrazioni Pubbliche del territorio regionale alla Rete
Telematica Regionale Toscana
(art.10 LR 1/2004)***

* * * * *

Premessa

Visto il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e successive modifiche e integrazioni, disciplinante il “Codice dell’Amministrazione Digitale”;

Vista la legge regionale n. 1 del 26 gennaio 2004 e successive modifiche e integrazioni, recante norme in materia di: “Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina delle Rete telematica regionale toscana”, di seguito denominata “legge istitutiva”;

Visto, in particolare, il Capo II della legge istitutiva recante norme sulla “Disciplina della Rete telematica regionale toscana”, di seguito denominata “Rete”, nonché l’articolo 10 della legge stessa che disciplina le “Convenzioni di adesione alla Rete”;

Vista la legge regionale n. 33 del 4 giugno 2007 con la quale è stata modificata ed integrata la legge regionale n. 1/2004;

Vista la legge regionale n. 49 dell’11 agosto 1999 e successive modifiche e integrazioni, contenente “Norme in materia di programmazione regionale”;

Vista la legge regionale n. 40 del 16 agosto 2001 e successive modifiche e integrazioni, contenente “Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associate di comuni”;

Dato atto che la Rete Telematica Regionale Toscana disciplinata dalla legge regionale n. 1/2004, rappresenta lo sviluppo della Comunità delle Rete nata in Toscana attraverso un processo costruito dal basso e l’esperienza dei protocolli d’intesa delle Reti civiche unitarie, poi riconosciuta nel Piano di indirizzo per l’attuazione della Rete telematica regionale toscana deliberato dal Consiglio regionale nel maggio 1997;

Preso atto che il Comitato strategico ha predisposto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della stessa legge regionale n.1/2004, lo schema di convenzione di adesione alla Rete per i soggetti di cui all’articolo 8, comma 2, della legge istitutiva, come allegato e parte integrante del verbale della seduta del [-----], in sostituzione della convenzione di

adesione precedentemente adottata;

Considerato che le precedenti convenzioni stipulate dagli enti per l'adesione alla Rete Telematica saranno sostituite integralmente dalla presente e, qualora non rinnovate, dovranno essere considerate scadute e prive di ogni ulteriore effetto;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. ---- del --/--/---- con la quale la Regione ha approvato, per sua parte, il nuovo schema di convenzione citato, delegando alla firma il Presidente della Giunta Regionale;

Visto l'atto formale con il quale l'ente ha approvato, per sua parte, lo schema di convenzione citato, delegando alla firma

Premesso che con la sottoscrizione del presente atto il soggetto aderente alla rete assume gli impegni rispetto a tutti gli altri enti aderenti alla Rete Telematica Regionale Toscana di cui alla legge regionale n.1/2004;

Preso atto che la legge istitutiva della Rete telematica individua:

- nell'articolo 6 l'infrastruttura di rete regionale;
- nell'articolo 8 i soggetti che fanno parte della Rete e che qui sottoscrivono come "soggetto aderente",
- nell'articolo 9 i compiti della Regione nella Rete,
- nell'articolo 9-bis l'attività di segreteria della Rete,
- nell'articolo 11 le "forme organizzative della Rete" nel seguito denominate "organismi";

Preso atto che la Rete Telematica Regionale Toscana rappresenta un modello organizzativo di governance di rapporti fra i diversi soggetti fondato sul concetto della condivisione degli obiettivi, della cooperazione e della compartecipazione, capace di produrre e sostenere i processi di innovazione in materia di Società dell'Informazione e della Conoscenza, di attuazione dell'amministrazione elettronica e di gestione del sistema informativo nel sistema regionale;

Preso atto altresì che la Rete Telematica Regionale Toscana dispone di una infrastruttura tecnologica di rete regionale, condivisa a livello territoriale e che costituisce l'articolazione regionale del Sistema Pubblico di Connettività, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 (Codice dell'amministrazione digitale), assicurandone i livelli minimi di servizio, di sicurezza e di sviluppo secondo le disposizioni e le regole assunte nell'ambito del sistema stesso;

Preso quindi atto che la Regione Toscana ha posto in essere l'infrastruttura di rete regionale, quale insieme di collegamenti dei sistemi, degli apparati e dei servizi che garantiscono la connettività, la sicurezza, la cooperazione applicativa, le comunicazioni, l'identificazione e l'accesso fra i sistemi informativi dei diversi soggetti della Rete;

Considerato che è compito della Regione curare la progettazione, la realizzazione, la prevenzione, il monitoraggio e l'evoluzione del sistema pubblico di connettività nel proprio ambito territoriale, coordinandosi alle soluzioni progettuali e applicative a livello nazionale, al fine di assicurare uno sviluppo coerente dello stesso, adottando, su proposta del Comitato strategico, le prescrizioni tecniche necessarie per l'attuazione dello stesso sistema;

Considerato altresì che il Piano di attività annuale della Rete (PAR) di cui all'art.17 della legge istitutiva è formato e sviluppato in coerenza con la programmazione regionale e locale, definita e concertata dagli enti con la Regione;

Considerato pertanto che attraverso l'adesione alla Rete gli enti contribuiscono alla formazione delle determinazioni di carattere tecnico alle quali saranno chiamati conformarsi;

Considerata quindi questa premessa parte integrante della presente convenzione

la presente convenzione è sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale secondo previsione dell'articolo 10, comma 1, della legge istitutiva e da ... rappresentante dell'ente ... che aderisce alla Rete telematica regionale toscana.

Art.1 - Adesione alla Rete Telematica Regionale Toscana

Il soggetto che sottoscrive il presente atto e secondo quanto previsto dalla legge istitutiva, conferma l'adesione [aderisce]^{*1} alla Rete Telematica Regionale Toscana, quale forma stabile di coordinamento del sistema regionale delle autonomie locali e di cooperazione del sistema stesso con altri soggetti, pubblici e privati, per realizzare modalità di amministrazione elettronica a fini sia di semplificazione, trasparenza e integrazione dei processi interni, sia di efficienza dei servizi per i cittadini e le imprese e per contribuire ad attuare una strategia organica ed unitaria per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza.

Lo stesso soggetto, attraverso il presente atto, aderisce, nell'ambito del territorio regionale, al Sistema Pubblico di Connettività di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 condividendo regole e infrastrutture, nel quadro delle compatibilità con il sistema nazionale e come stabilito nella legge istitutiva. L'articolazione toscana del Sistema Pubblico di Connettività (SPC-Toscana) è costituita all'interno della Rete, che ne cura la connettività e sicurezza, dal nodo di rete Tuscany Internet eXchange (TIX), dal sistema di cooperazione applicativa (CART) e dal sistema di autenticazione ed accesso (ARPA), così come definita dal

¹* Nel caso di nuova adesione.

protocollo di intesa tra il CNIPA e la Regione Toscana, per l'integrazione delle varie componenti del SPC e per il loro governo, in attuazione del Codice dell'Amministrazione digitale.

Art.2 – Governance della Rete

Il soggetto aderente riconosce le forme di governo ed organizzative della Rete come determinate dalla stessa legge istitutiva e come derivanti dall'esercizio dei poteri di autorganizzazione e regolazione in essa assegnati all'Assemblea e al Comitato strategico.

Il soggetto aderente riconosce in particolare che in sede di autorganizzazione degli organismi della Rete potranno essere definiti distinti profili di partecipazione per le diverse tipologie dei soggetti aderenti in relazione agli ambiti oggetto di determinazione ed indirizzo.

Il soggetto aderente riconosce altresì:

1. che l'Assemblea definisce, su proposta del Comitato strategico, le prassi evolutive da quest'ultimo promosse ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge istitutiva, ivi comprese quelle riferite a forme aggregate di partecipazione alla Rete secondo il criterio guida di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b) della legge stessa;
2. che per gli effetti dell'articolo 6, comma 2, della legge istitutiva le determinazioni della Rete sono assunte dal Comitato strategico sulla base di specifici indirizzi dati dall'Assemblea e che alle stesse determinazioni e misure di carattere tecnico i soggetti aderenti sono tenuti a conformarsi;
3. che la Segreteria della Rete svolge, su indicazione del Coordinatore, funzioni di supporto tecnico e organizzativo ed è collocata presso la Regione o presso uno degli altri soggetti pubblici della Rete;
4. che il Coordinatore della Rete, ai sensi dell'art.14 della legge istitutiva, esercita le proprie funzioni, disponendo della Segreteria della Rete e coordina i rapporti della Rete con tutti i soggetti pubblici e privati;
5. che per gli effetti dell'articolo 18 della legge istitutiva le modalità operative per l'adempimento degli oneri e degli obblighi informativi da parte degli enti aderenti sono adottate nell'ambito della Rete con determinazioni del Comitato strategico.

L'Assemblea svolge funzioni di indirizzo generale e di proposta in relazione alle attività e ai progetti della Rete.

Il soggetto aderente è rappresentato nella Assemblea dal proprio rappresentante legale o da un suo delegato, la cui delega, in assenza delle modalità telematiche di cui al successivo articolo 5, è formalizzata con atto scritto trasmesso alla Segreteria di RTRT e

da questa conservato in atti.

Il soggetto aderente coordina i propri interventi con quelli definiti nella programmazione regionale, sulla base di criteri condivisi nella Rete.

Art.3 - Impegni relativi alla partecipazione alla Rete in quanto Sistema Pubblico di Connettività

Il soggetto aderente, nel rinnovare l'adesione [nell'aderire]^{*} alla Rete con il presente atto, si impegna a:

- a) promuovere ad ogni livello la Rete, il suo modello organizzativo e di intervento, i servizi da essa erogati, le iniziative e i progetti e a tale fine svolge in modo coordinato azioni di informazione e comunicazione nei territori di riferimento;
- b) in particolare promuovere e sostenere il modello della Rete e le sue attività all'interno degli organismi nazionali di coordinamento e rappresentanza relativi al proprio livello istituzionale o al proprio ambito;
- c) adempiere gli obblighi ed oneri informativi stabiliti con leggi o regolamenti dello Stato o della Regione, secondo le modalità di cui all'articolo 18 della legge istitutiva, come specificate nel precedente articolo della presente convenzione;
- d) contribuire con il proprio patrimonio informativo ai processi di e-government, secondo le modalità definite nella programmazione regionale e locale, definita e concertata dagli enti con la Regione, e negli specifici progetti attuativi della Rete;
- e) utilizzare le ICT per la crescita delle competenze, della qualificazione professionale, dell'innovazione, della semplificazione amministrativa e della qualità e accessibilità dei servizi pubblici;
- f) rendere interoperabile il protocollo informatico;
- g) assicurare al gestore della infrastruttura piena conoscenza di ogni elemento necessario a garantire la sicurezza e la interoperabilità;
- h) conformarsi alle disposizioni, ai disciplinari, alle prescrizioni, misure e regole tecniche emanati dalla Regione, sulla base delle determinazioni assunte dalla Rete, per il funzionamento della stessa;
- i) comunicare al Comitato strategico di cui all'articolo 13 le informazioni necessarie per l'istituzione e l'aggiornamento dei servizi centrali di gestione dell'infrastruttura di rete;
- j) fornire alle pubbliche amministrazioni all'interno della Rete l'accesso gratuito ai propri servizi telematici, che non siano funzionalmente destinati all'uso interno, e alle proprie

^{**}Nel caso di nuova adesione.

banche dati, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;

- k) attuare, nella partecipazione ai progetti e alle attività della Rete, i principi e i criteri guida di cui all'articolo 4 della legge istitutiva;
- l) attuare i piani di attività e le decisioni della Rete, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti dell'informazione;
- m) favorire il riuso delle proprie soluzioni informatiche, iscrivendole al Catalogo regionale del riuso;
- n) utilizzare standard informativi e documentali aperti con riferimento ai dati da scambiare all'interno della Rete e a quelli da rendere pubblici secondo le prescrizioni e regole tecniche, definite in base alla legge istitutiva;
- o) garantire la qualità dei dati in termini di correttezza, aggiornamento, completezza e coerenza, nonché di integrità degli stessi nella gestione telematica;
- p) salvaguardare la sicurezza dei dati, sistemi, reti e servizi, adottando idonee misure tecniche e organizzative, ove le stesse siano necessarie per garantire il funzionamento all'infrastruttura di rete e comunicare alla Regione il nominativo del responsabile della sicurezza rispetto al Sistema Pubblico di Connettività, entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente atto;
- q) partecipare, mediante i propri rappresentanti, agli organismi e agli eventi promossi dalla Rete, favorendo la loro composizione;
- r) assicurare la piena informazione all'interno della Rete con riferimento a proprie progettualità e iniziative nel campo della amministrazione elettronica e dello sviluppo della società dell'informazione, verificando preliminarmente la possibilità, al fine di ridurre i costi e favorire la cooperazione interistituzionale, di far convergere le relative risorse su progetti analoghi, complementari o condivisi nella Rete;
- s) assumere, nell'ambito delle modalità cooperative della Rete, la priorità di sostegno alle esigenze organizzative degli enti di dimensioni minori;
- t) collaborare con l'Osservatorio degli utenti di cui all'articolo 16 della legge istitutiva, favorendone per propria parte l'esercizio delle funzioni.

La presente convenzione costituisce titolo per l'adesione dell'ente sottoscrittore alle gare regionali, secondo quanto stabilito dalla legge regionale 13 luglio 2007 n.38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro".

Art.4 – Ingegnerizzazione e digitalizzazione

Il soggetto aderente, nell'organizzare autonomamente la propria attività, si impegna ad

utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, imparzialità, economicità, trasparenza, semplificazione e partecipazione ed a riconoscere i diritti dei cittadini e delle imprese nell'attuazione dell'amministrazione digitale nel rispetto e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

In particolare, il soggetto aderente, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, procede alla ingegnerizzazione dei processi amministrativi e alla completa digitalizzazione dei rapporti con i cittadini e le imprese. Al fine di garantire un adeguato standard dei parametri quantitativi e qualitativi nell'erogazione di servizi ai cittadini e alle imprese, lo stesso soggetto aderente si impegna a conformarsi alle misure di carattere tecnico adottate, sulla base della legge istitutiva.

La Regione mette a disposizione dei soggetti aderenti gli indirizzi ip, corrispondenti ai nomi a dominio .eu dei territori regionali. Gli enti, per i propri territori di appartenenza, possono richiedere tale dominio per un uso nell'esclusivo interesse pubblico, garantendone la protezione e tutela contro eventuali usi indebiti.

Art.5 - Efficacia delle comunicazioni e delle condivisioni telematiche all'interno della Rete

Il soggetto aderente adotta, nel proprio ambito, idonee determinazioni organizzative onde garantire la effettiva raggiungibilità per via telematica del proprio rappresentante nella Assemblea e delle altre figure individuate dal Comitato strategico. Il Comitato strategico provvede a garantire analoga raggiungibilità per gli organismi della Rete, nonché le modalità per la individuazione certa della provenienza delle comunicazioni.

La Rete promuove l'uso di sistemi di comunicazione diretti a favorire forme di partecipazione a distanza alle sue attività e al funzionamento dei propri organi collegiali in modalità virtuale, compresa la videoconferenza.

Il Comitato strategico determina altresì modalità e garanzie per la gestione e la pubblicazione in rete delle determinazioni degli organismi della Rete.

La pubblicazione di cui al comma precedente e le comunicazioni effettuate nei modi del primo comma, ivi comprese quelle di cui al precedente articolo 3, hanno pieno valore nelle relazioni tra i soggetti aderenti e nel complesso della Rete.

Art.6 – L'infrastruttura di Rete Regionale

Il soggetto aderente alla Rete riconosce l'infrastruttura di rete regionale quale infrastruttura tecnologica condivisa a livello territoriale, la quale costituisce l'articolazione regionale del

sistema pubblico di connettività, assicurandone i livelli minimi di servizio, di sicurezza e di sviluppo secondo le disposizioni e le regole tecniche assunte nell'ambito del sistema stesso.

La Regione ha il compito di curare la progettazione, la realizzazione, la prevenzione, il monitoraggio e l'evoluzione del Sistema Pubblico di Connettività in Toscana, coordinandosi alle soluzioni progettuali ed applicative adottate a livello nazionale ed adottando un apposito disciplinare contenente le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione delle sue finalità.

L'infrastruttura della Rete è gestita e condivisa secondo quanto stabilito dalla legge istitutiva ed in coerenza con le determinazioni assunte all'interno della Rete stessa.

Nell'ambito delle previsioni della legge istitutiva, la Regione assicura l'interconnessione e l'interoperabilità con il Sistema Pubblico di Connettività e con le reti delle altre Regioni.

Il soggetto aderente connesso all'infrastruttura è tenuto a:

- a) non concedere ad altri, senza autorizzazione degli organismi della Rete, le risorse fisiche, tecniche o logiche ricevute o per effetto di tale connessione utilizzate;
- b) non usare o dare in uso ad altri per fini commerciali, o comunque diversi da quelli stabiliti dagli organismi della Rete, il sistema di trasporto e le risorse messe a disposizione dalla Rete stessa;
- c) rilasciare le risorse assegnate dalla Regione Toscana nel caso di non utilizzo dell'accesso diretto alla infrastruttura della Rete;
- d) assicurare i livelli minimi di servizio, di sicurezza e di sviluppo assunti nell'ambito del sistema pubblico di connettività in ambito regionale;
- e) conformarsi alle prescrizioni tecniche (standard tecnologici) adottate con apposito disciplinare dalla Giunta Regionale, su proposta del Comitato strategico, per l'attuazione coerente del Sistema stesso.

L'attivazione e l'utilizzo di servizi di interconnessione e in modalità ASP (application service provider) da parte di soggetti connessi deve essere coerente con il principio di migliorare il livello di infrastrutturazione del territorio regionale e garantire adeguati livelli di qualità di servizio.

La connessione dei soggetti aderenti alla infrastruttura avviene attraverso una architettura logico-fisica e provvedimenti di messa in sicurezza secondo le prescrizioni adottate dalla Regione, compatibilmente e nell'ambito di quanto stabilito nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività.

Lo scambio di informazioni e servizi tra applicazioni di amministrazioni diverse avviene utilizzando l'infrastruttura di cooperazione applicativa regionale (CART). L'integrazione tra il sistema informativo di ciascuna amministrazione e l'infrastruttura CART avviene

attraverso software o soluzioni informatiche certificate e.Toscana compliance.

Art.7 – Servizi di identità federata

Con l'obiettivo di facilitare l'interazione fra le Pubbliche amministrazioni toscane, i cittadini e le imprese, il soggetto aderente adotta un sistema di federazione delle identità digitali degli utenti dei propri servizi telematici e federa alla Rete i propri portali di servizi internet, garantendo il riconoscimento e l'autenticazione dell'identità dell'utente che opera sui propri servizi, anche rispetto alle altre amministrazioni della Rete in modo da impedire accessi illeciti a dati causati da una errata o mancata identificazione dell'utente.

A tale scopo il soggetto aderente utilizza strumenti di identificazione elettronica e di procedure di accesso qualificato ai servizi telematici e si impegna, nel rispetto e nei limiti delle disponibilità finanziarie, a:

- consentire l'accesso al sistema federato, secondo le prescrizioni e regole tecniche, definite in base alla legge istitutiva;
- garantire l'identità dell'utente autenticato dal proprio sistema di accesso sicuro;
- riconoscere l'autenticazione utente effettuata da un altro ente federato alla Rete;
- rendere direttamente accessibili i propri servizi internet anche al cittadino autenticato da un altro ente, senza l'obbligo per quest'ultimo di ri-autenticarsi;
- di rispettare gli adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia di protezione di dati personali.

La Regione provvede allo sviluppo e gestione del Sistema Pubblico di Connettività in Toscana come insieme di domini affidabili (trusted), costituiti da una federazione di domini di sicurezza dei soggetti aderenti alla Rete e atti a garantire i livelli di sicurezza necessari all'intero sistema.

Art.8 – Revisione delle convenzioni

Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, della legge istitutiva il Comitato Strategico sottopone alla Assemblea le eventuali proposte di revisione delle convenzioni di adesione alla Rete.

Il Comitato strategico è tenuto ad esaminare e sottoporre alla Assemblea proposte di revisione avanzate da un terzo dei componenti dell'Assemblea.

Art.9 – Recesso dalla convenzione

Nel caso di recesso da parte di un singolo aderente i relativi rapporti ed impegni in essere sono definiti d'intesa con il Coordinatore della Rete.

Art. 10 – Disposizioni finali

La durata della presente convenzione è di cinque anni, rinnovabile per analogo periodo.

La presente convenzione sostituisce ad ogni effetto la precedente convenzione sottoscritta precedentemente tra le parti ai fini dell'adesione alla Rete Telematica Regionale Toscana.

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale.